



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 161

Data: 03/04/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/04/2025 relativo all'incontro (27659) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi a Centro Sportivo Casate - Como (CO) il 02/04/2025 tra HC Chiavenna (807) e HCP Junior Selection (620).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Finessi Gioele** (n. tessera 59982) della società Hockey Club Chiavenna 1975 807 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Hell Elias** (n. tessera 86917) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Finessi Gioele (n. tessera 59982)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 54.00, il predetto giocatore, durante un'interruzione del gioco, a seguito di una parata del portiere, avviava un alterco con un avversario (HELL Elias), proseguendo nella condotta violenta, nonostante l'ingiunzione dei direttori di gara di desistere da tale proposito.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') per *fighting* più automatica penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Hell Elias (n. tessera 86917)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 54.00, il predetto giocatore, durante un'interruzione del gioco, a seguito di una parata del portiere, avviava un alterco con un avversario (FINESSI Gioele), proseguendo nella condotta violenta, nonostante l'ingiunzione dei direttori di gara di desistere da tale proposito.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') per *fighting* più automatica penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna 1975 (807).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi